



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

*** DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***

Numero 1

Del 29-03-2019

Oggetto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2019. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

GIULIANI ALBERTO	P	LUPINETTI LINO	P
ROMMELLI VINCENZO	P	DEL ROCINO ENRICO	P
Di Michele Cesare	P	FRANCIOTTI DARIO	P
Mazzocca Sabina	P	PERILLI ANTONIO	P
Antonelli Filippo	A	D'ADDAZIO GABRIELE	P
SICHETTI SONNY	P		

ne risultano presenti 10 e assenti 1

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Assume la presidenza il Signor GIULIANI ALBERTO in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Candelori Fabiola.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000:

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
[X] Merlitti [] Lupinetti [] Leone

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
(dott.ssa Lorella Merlitti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI), il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

ATTESO che, in base all'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale ha competenza in materia di approvazione dei piani finanziari;

VISTO il comma 683 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

DATO ATTO che l'approvazione del piano finanziario è propedeutico per l'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

RICORDATO CHE:

- nel territorio comunale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani viene svolto in modalità "porta a porta" e con il "sistema Poker stradale" a partire dal 1/02/2011 ad opera del Consorzio Comprensoriale di Atri che, a sua volta, ha affidato la gestione della raccolta alla cooperativa AM Consorzio Sociale di Pineto;
- che lo spazzamento delle strade viene svolto in parte in economia avvalendosi del personale comunale ed in parte dall'Ente gestore;
- che l'attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta direttamente dall'ente con personale comunale;

VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai sensi dell'articolo 8 del DPR 158/1999 predisposto dal personale gestore del servizio e finalizzato all'individuazione dei costi del servizio e degli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il piano finanziario predisposto dai competenti uffici dal quale risulta una spesa di € 232.491,80 per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per l'esercizio finanziario anno 2019;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 con cui si dispone che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTE:

- le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'"*Aggiornamento per l'anno 2019 delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013*" pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per fornire indicazioni per l'aggiornamento dei dati utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell'evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard pertinente al servizio stesso;

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

VISTE le risultanze scaturite dall'applicativo di simulazione del costo messo a disposizione da Ifel, costruito utilizzando un formato del tutto simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle *Linee guida*, da cui emerge il costo

unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti pari ad € 402,19 per un costo standard complessivo pari ad € 199.888,96;

RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio di € 233.074,45 che il Comune dovrà coprire mediante la tariffa calcolata per il 2019 secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che il costo complessivo del PEF è risultato superiore al costo standard complessivo e che tale scostamento può essere sostanzialmente attribuito alla particolarità del territorio comunale (ampio 23 km) caratterizzato da 3 grandi centri urbani e da numerose case sparse che rendono il servizio di raccolta particolarmente complesso e oneroso.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 22/03/2018, con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

ACCERTATO che, per la determinazione delle tariffe, sono state applicate gli stessi criteri utilizzati negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ed in particolare:

- il Metodo semplificato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014;
- le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività con l'applicazione delle deroghe determinate dal regolamento;

CONSIDERATO che il piano di che trattasi, quantificato in € 233.074,45 è finanziato con le suddette somme:

- € 582,65 quale rimborso pagato dal competente Ministero per la tassa sugli edifici scolastici;
- € 232.491,80, quale entrata derivante dalla riscossione del tributo sui rifiuti,

dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 il quale prevede che, nell'ambito della propria autonomia, il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTO l'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

CONSIDERATO che tale riparto è stato stabilito tenendo conto delle informazioni dei ruoli degli anni precedenti, nonché della banca dati attuale, nella misura del:

- 62,10% per le utenze domestiche;
- 37,90% per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che per la determinazione delle tariffe l'Ente deve stabilire i coefficienti di produttività dei rifiuti da applicare Kb, Kc, Kd, individuandoli all'interno di un intervallo minimo e massimo per ogni categoria già fissato dal DPR 158/1999;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 652, della citata Legge 147/2013, come modificato dalla Legge n. 145/2018, prevede che: " Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"

RITENUTO, quindi, alla luce della deroga sopra richiamata, di procedere alla determinazione delle tariffe adottando i coefficienti di produttività come di seguito richiamati:

- **Ka**: coefficienti come definiti dal DPR 158/1999;
- **Kb**: coefficienti minimi ridotti per le categorie (1.2-1.3-1.4-1.5-1.6);
- **Kc e Kd**: coefficienti minimi, massimi, inferiori ai minimi del 50% e superiori ai massimi del 50% distinti per ciascuna categoria di utenza,

nel rispetto del principio europeo "chi inquina paga" e nell'intento di non discostarsi dai criteri di determinazione del tributo sui rifiuti applicati in precedenza;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con Deliberazione di CC n. 19 del 2/09/2014 e modificato con Deliberazioni di CC n. 6 del 29/03/2016 e n. 2 del 22/03/2018;

VISTI inoltre gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento TARI i quali stabiliscono le riduzioni e le agevolazioni della tassa;

DATO ATTO che il costo delle riduzioni e agevolazioni applicate nel corrente esercizio viene posto a carico delle tariffe TARI;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATI:

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n. 292 del 17 dicembre 2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- il D.M. Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019) che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

UDITA la relazione del Sindaco;

APERTA la discussione che registra l'intervento del consigliere Franciotti che rileva di aver fatto richiesta di accesso agli atti in merito ai cittadini non adempienti ai fini del pagamento delle tasse e imposte e di non aver avuto risposta. Chiede venga verbalizzato testualmente: "C'è una larga fetta di popolazione che non è in regola con il pagamento delle tasse. E' preciso dovere dell'amministrazione recuperare le tasse non regolarmente percepite, altrimenti oltre a creare un danno all'erario si crea una truffa a danno dei cittadini che pagano le tasse";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON VOTI favorevoli 6, contrari 2 (Consiglieri Franciotti e Perilli) e astenuti n. 1 (Consigliere D'Addazio), espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. **DI APPROVARE** il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani Tari anno 2019 dal quale risulta che il costo complessivo per la gestione del servizio è pari a € **233.074,45**;
3. **DI DARE ATTO** che, nel bilancio di previsione 2019, verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI destinata alla totale copertura del costo del servizio;
4. **DI APPROVARE** per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e degli articoli 13 e 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. **DI APPLICARE**, per il corrente esercizio finanziario, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio n. 19 del 02/09/2014 e modificato con Deliberazioni di CC n. 6 del 29/03/2016 e n. 2 del 22/03/2018;
6. **DI DARE ATTO** che, sulle tariffe di cui al piano finanziario allegato, verrà applicata l'addizionale provinciale, fissata per il corrente esercizio finanziario, al 5%;
7. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con voti favorevoli 6, contrari 2 (Consiglieri Franciotti e Perilli) e astenuti n. 1 (Consigliere D'Addazio), espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL RAGIONIERE

Castilenti, lì 05-04-2019

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 20-04-2019

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 05-04-2019 al 20-04-2019 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 134
DEL D. LGS. 267/2000.**

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
